



**FBA**  
Fondo Banche Assicurazioni

***ALLEGATO 2***

**Codice Etico**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO, DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO</b>	<b>4</b>
2.1	Obiettivo	4
2.2	Destinatari	5
2.3	Struttura del Codice Etico	6
<b>3</b>	<b>PRINCIPI ETICI GENERALI</b>	<b>7</b>
3.1	Onestà	7
3.2	Legalità	7
3.3	Correttezza	7
3.4	Imparzialità	7
3.5	Trasparenza	7
3.6	Responsabilità verso la collettività	8
3.7	Riservatezza delle informazioni	8
3.8	Qualità dei servizi offerti e professionalità	9
3.9	Impegno al miglioramento continuo	9
3.10	Rispetto della dignità della persona	9
3.11	Indipendenza nei rapporti con terzi	9
3.12	Lotta al conflitto d'interesse	10
3.13	Contributi e sponsorizzazioni	10
3.14	Tutela dell'ambiente	10
<b>4</b>	<b>PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>12</b>
4.1	Organi del Fondo	12
4.2	Relazioni con i Soci	12
4.3	Trasparenza della contabilità	13
4.4	Controllo Interno	13

<b>5</b>	<b>PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE</b>	<b>14</b>
5.1	Selezione e Reclutamento del personale	14
5.2	Formalizzazione del rapporto di lavoro	14
5.3	Gestione, valutazione e crescita del personale	14
5.4	Sicurezza e salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro	15
5.5	Pari opportunità	15
5.6	Doveri del Direttore, del Vice Direttore, dei Responsabili di Area o di Unità, dei dipendenti e dei collaboratori	16
5.7	Comunicazione interna	16
5.8	Tutela della privacy	17
5.9	Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali	18
<b>6</b>	<b>I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DEI TERZI</b>	<b>19</b>
6.1	Relazioni con controparti contrattuali.	19
6.2	Criteri di condotta nei confronti delle aziende aderenti	19
6.3	Criteri di condotta nei confronti dei fornitori	20
6.4	Criteri di condotta nei confronti delle Pubbliche Amministrazione	22
6.5	Rapporti con le Autorità di Controllo.	23
<b>7</b>	<b>REGOLE DI ATTUAZIONE</b>	<b>23</b>
7.1	Efficacia	23
7.2	Attuazione e aggiornamenti	24
7.3	Violazioni del Codice Etico e sanzioni	25

## **1 Premessa**

Il Fondo Banche Assicurazioni (FBA), costituito con l'Accordo interconfederale sottoscritto da ABI, ANIA, CGIL, CISL e UIL in data 8 gennaio 2008, è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dipendenti delle aziende operanti nei settori del Credito e delle Assicurazioni ad esso aderenti.

FBA non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese aderenti e dei loro dipendenti, promuovendo e finanziando, Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti Sociali, come stabilito dall'art.118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

“Nel finanziare i Piani formativi il Fondo si attiene a criteri mutualistici e di redistribuzione alle aziende anche in relazione all'apporto contributivo da queste versato”, Articolo 2 comma 5 dello Statuto del Fondo.

FBA ha come suoi principali obiettivi:

- ❖ sostenere e finanziare azioni volte all'aggiornamento continuo dei lavoratori/ci dipendenti delle aziende associate;
- ❖ promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse delle aziende, nonché dei lavoratori/ci a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- ❖ promuovere e finanziare Piani di formazione individuale dei lavoratori/ci;
- ❖ promuovere e finanziare azioni propedeutiche ai Piani formativi.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico (d'ora in poi anche "Codice") sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

## **2 Obiettivo, destinatari e struttura del Codice Etico**

### **2.1 Obiettivo**

Il presente Codice è stato elaborato per assicurare che i valori etici del Fondo siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura dell'Ente, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori del Fondo nella conduzione delle proprie attività ed il punto di riferimento per tutti gli interlocutori esterni al Fondo che si trovano ad intrattenere rapporti con il Fondo stesso.

Il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

## 2.2 Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “*Destinatari*”.

I Destinatari sono tenuti a conoscere i contenuti del Codice Etico – chiedendo e ricevendo dalle funzioni del Fondo preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni dei principi contenuti – ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

I principi e le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti i seguenti destinatari:

- ❖ i componenti dell’Assemblea competenti a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie della stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto ;
- ❖ i componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all’andamento del Fondo;
- ❖ i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell’attività del Fondo e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- ❖ il Direttore, i Responsabili di Area e i Responsabili di Unità, nel dare concretezza alle attività di direzione del Fondo e nella gestione delle attività sia interne che esterne;
- ❖ i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- ❖ gli esponenti dei Comitati di Comparto (organismi tecnico consultivi coadiuvanti l’attività del C.d.A ) nell’analisi e nella valutazione dei piani formativi ed in tutte le attività di ausilio al C.d.A.;
- ❖ i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Fondo;
- ❖ tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con il Fondo.

## **2.3 Struttura del Codice Etico**

Il Codice Etico si compone delle seguenti sezioni:

- ❖ Principi Etici generali;
- ❖ Principi Etici nell'ambito della Corporate Governance;
- ❖ Principi Etici nelle relazioni con il Personale;
- ❖ Principi Etici nei confronti di terzi.
- ❖ Regole di attuazione, violazioni e sanzioni

### **3 Principi Etici generali**

Le attività del Fondo devono essere svolte nel rispetto dei principi di osservanza della legge, di imparzialità, onestà, correttezza e buona fede e degli altri principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti dei Soci, delle aziende aderenti, dei dipendenti e collaboratori, dei fornitori, nonché delle pubbliche amministrazioni e delle collettività con cui il Fondo ha rapporti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e/o strumentali.

#### **3.1 Onestà**

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Fondo, per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

#### **3.2 Legalità**

Il Fondo si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

#### **3.3 Correttezza**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto del Fondo. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa interna, in quanto attuazione di obblighi deontologici o professionali.

#### **3.4 Imparzialità**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (gestione del personale ed organizzazione del lavoro, rapporti con i beneficiari attuali e potenziali, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità e le istituzioni che la rappresentano), il Fondo evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

#### **3.5 Trasparenza**

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione. L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'interno del Fondo che all'esterno, in modo chiaro e completo,

adottando una comunicazione verbale o scritta, di facile e immediata comprensione e previa verifica dei requisiti dell'informazione stessa.

Nelle informazioni rese il Fondo si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

### **3.6 Responsabilità verso la collettività**

Il Fondo, consapevole del proprio ruolo sociale nel territorio di riferimento, nello sviluppo economico e sociale ed in relazione al benessere generale della collettività intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

### **3.7 Riservatezza delle informazioni**

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto del Fondo.

I Destinatari sono tenuti a trattare i dati e le informazioni di cui sono a conoscenza esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e le informazioni riservate senza l'autorizzazione del Fondo.

Il Fondo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. Tutte le informazioni a disposizione del Fondo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata e nel rispetto del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205);



- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure.

### **3.8 Qualità dei servizi offerti e professionalità**

Il Fondo si impegna a fornire servizi che soddisfino le ragionevoli aspettative dei proponenti/assegnatari sulla base di adeguati livelli standard di qualità. Nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi dovranno sempre essere perseguiti l'impegno ad offrire un servizio adeguato alle esigenze ed alle aspettative dei proponenti/assegnatari e gli standard più avanzati di economicità nella gestione delle risorse impiegate. Tutte le attività del Fondo devono essere svolte con impegno e professionalità. I Destinatari devono fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e devono agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione del Fondo.

### **3.9 Impegno al miglioramento continuo**

Il Fondo persegue il principio del miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, attraverso l'adozione ed il mantenimento di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **3.10 Rispetto della dignità della persona**

Il Fondo rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute.

### **3.11 Indipendenza nei rapporti con terzi**

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di proponenti/assegnatari, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi o di influenzare l'autonomia di giudizio dei destinatari.

Il dipendente non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità offerti da proponenti/assegnatari.

Non sono consentiti atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali anche se di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza.

### **3.12 Lotta al conflitto d'interesse**

Il Fondo non permette che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo. Tutti sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, dirigente, responsabile di funzione) ed avere interessi economici con fornitori, aziende aderenti o Fondi concorrenti (ad esempio attraverso incarichi professionali) anche attraverso familiari o parenti;
- curare i rapporti con i fornitori e con le aziende aderenti e svolgere attività lavorativa con gli stessi;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in "affari" con il Fondo.

Tra il Fondo ed i Destinatari del Codice Etico sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente e del collaboratore utilizzare i beni del Fondo e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse aziendale, nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo all'apparenza, un caso di conflitto di interessi, il soggetto coinvolto è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva esistenza e definisce di conseguenza le modalità di comportamento.

### **3.13 Contributi e sponsorizzazioni**

Le attività di sponsorizzazione non sono contemplate tra le attività del Fondo, non è quindi prevista l'adesione da parte del Fondo a qualsiasi richiesta di contributi proveniente da enti ed associazioni anche se dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, sociale o benefico.

### **3.14 Tutela dell'ambiente**

Il Fondo è attento alle problematiche ambientali e promuove pertanto l'integrazione dei problemi ambientali nelle proprie attività e nelle relazioni con le parti interessate. Nell'ambito di tale politica il Fondo definisce alcune modalità di comportamento individuali e collettive:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;



- avviare azioni tese al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
- valutare in anticipo gli impatti ambientali delle nuove attività e dei nuovi processi;
- valutare gli investimenti considerando oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;
- gestire attentamente gli impianti ed utilizzare le risorse in modo ottimale, compresa l'energia;
- prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni inquinanti nell'ambiente e la produzione dei rifiuti;
- utilizzare i materiali con il minor impatto possibile sull'ambiente;
- favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero;
- promuovere il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni che hanno impatto sull'ambiente;
- sensibilizzare tutte le parti interessate (proponenti/assegnatari, fornitori,) ad adottare procedure e comportamenti equivalenti a quelle del Fondo.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori per le aree di propria competenza hanno il compito di vigilare e di accertare periodicamente il rispetto di tali comportamenti.

## **4 Principi Etici nell'ambito della Corporate Governance**

### **4.1 Organi del Fondo**

Le nomine dei componenti degli Organi del Fondo devono avvenire mediante procedure trasparenti, nel rispetto delle regole stabilite nello Statuto.

Gli Organi del Fondo agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo gli obiettivi istituzionali del Fondo nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi del Fondo devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire gli obiettivi del Fondo. L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi del Fondo e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa interna in materia.

Nei rapporti con il Collegio dei Revisori, ciascuna struttura, funzione, nonché ciascun Destinatario del Fondo si attiene, tra l'altro, alle disposizioni del Codice, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

### **4.2 Relazioni con i Soci**

Il Fondo promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti dei Soci, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, nonché una corretta e costante informativa in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei loro confronti.

Il Fondo promuove una consapevole ed informata partecipazione dei Soci alle decisioni societarie e favorisce:

- ❖ la regolare partecipazione dei Soci alle assemblee;
- ❖ il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun Socio di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

Il Fondo promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

Costituisce impegno del Fondo tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Soci, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e la tutela del patrimonio. Il Fondo garantisce parità di trattamento a tutti i soci, evitando comportamenti preferenziali.

#### **4.3 Trasparenza della contabilità**

Il Fondo promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la contabilità. Le scritture contabili devono essere redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità, ricostruibilità e devono consentire la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione economico-patrimoniale del Fondo. Esse devono essere tenute, dai soggetti competenti, in conformità alla legge civilistiche e fiscali in materia ed ai principi contabili, in aderenza alle procedure contabili.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Le rappresentazioni in bilancio di fatti di gestione a supporto di valutazioni estimative, dovranno consentire di scindere il contenuto 'rappresentativo' da quello "valutativo", indicando in modo chiaro e preciso i criteri assunti a base della valutazione.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

#### **4.4 Controllo Interno**

Il Fondo è dotato di un sistema di controlli interni che contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali.

Il sistema dei controlli interni, rispetto al quale tutti i Destinatari devono essere informati, è inteso come l'insieme delle regole e delle procedure che mirano ad assicurare il perseguimento degli obiettivi del Fondo, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'ente, il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi organizzativi, la salvaguardia del valore delle attività, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali,

I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

## **5 Principi Etici nelle relazioni con il personale**

### **5.1 Selezione e Reclutamento del personale**

Le decisioni relative alla selezione del personale e tutte le decisioni relative ai rapporti di lavoro devono essere motivate e documentate, a cura della funzione competente. Il Fondo promuove il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

### **5.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro**

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto di lavoro, nel rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro e rifiutando qualunque forma di collaborazione con soggetti che presentano caratteristiche di incompatibilità sulla base di criteri oggettivi. Tra tali criteri vi è quello che sancisce l'incompatibilità dei soggetti che abbiano svolto attività di controllo, sorveglianza, vigilanza di qualsivoglia tipo e natura sulle attività del Fondo nei 36 mesi antecedenti l'assunzione. Il Fondo favorisce la massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei neoassunti, affinché abbiano chiara consapevolezza dell'incarico assegnato.

### **5.3 Gestione, valutazione e crescita del personale**

La formazione, la progressione delle carriere e la retribuzione del personale devono basarsi su criteri predeterminati ed oggettivi, supportati da opportuni strumenti gestionali, ispirati a correttezza, imparzialità e merito. La formazione è somministrata a gruppi o a singoli collaboratori sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale.

Il Fondo rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, e favorisce la crescita professionale e personale dei Dipendenti attraverso il coinvolgimento nella condivisione degli obiettivi e nell'assunzione di responsabilità, coerenti con i ruoli ricoperti. Ciascun Dipendente ha diritto a svolgere mansioni coerenti con quelle per le quali è stato assunto o che gli sono state assegnate in ragione dei suoi meriti e della sua crescita professionale. L'accesso ai ruoli e agli incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in genere della cura dei figli.

È vietata anche la mera proposta di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal Codice e dalle norme e regole interne.

Il Fondo vieta di attribuire obiettivi tarati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

#### **5.4 Sicurezza e salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro**

Il Fondo si impegna ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, sano e rispettoso della dignità individuale, conforme alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza e tale da garantire la loro integrità fisica e morale.

Il Fondo si impegna inoltre a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, anche attraverso lo sviluppo di azioni preventive e l'incentivazione di comportamenti responsabili da parte di tutti.

Ciascun dipendente o collaboratore dovrà, comunque, rispettare tutte le leggi e gli standard applicabili in materia di sicurezza e protezione ambientale ed attenersi alle politiche del Fondo.

In quest'ottica, ogni dipendente e collaboratore è personalmente responsabile, verso i colleghi ed il Fondo, del mantenimento della qualità di tale ambiente. Agli stessi si richiede, pertanto, di non contribuire e, ove possibile, di prevenire o limitare eventuali situazioni che possano deteriorare la suddetta qualità.

Obiettivo del Fondo è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno dell'Ente, ma anche con i fornitori e le imprese coinvolte nelle proprie attività.

A tal fine il Fondo realizza interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio, della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

#### **5.5 Pari opportunità**

Il Fondo vuole essere per i suoi dipendenti e collaboratori un luogo di lavoro esente da discriminazioni o molestie e tutela l'integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Pertanto, saranno offerte pari opportunità a tutti i dipendenti, collaboratori e a coloro che cercano impiego presso il Fondo, in linea con le disposizioni di legge applicabili, e non saranno tollerati comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, suscettibili di creare un'atmosfera ostile sul luogo di lavoro.



Il dipendente o collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc..., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

### **5.6 Doveri del Direttore, del Vice Direttore, dei Responsabili di Area o di Unità, dei dipendenti e dei collaboratori**

Il Direttore ed il Vice Direttore sono tenuti ad osservare, come tutti i dipendenti, la normativa vigente ed il presente Codice. Essi sono tenuti, altresì, a vigilare sull'osservanza della normativa e del Codice da parte dei Responsabili di Area o di Unità, dei dipendenti e dei collaboratori, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari.

I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con cadenza temporale adeguata alla tipologia di attività da verificare.

Il Direttore ed il Vice Direttore collaborano attivamente ad ogni controllo effettuato da autorità amministrative o giudiziarie sulle attività del Fondo.

A ciascun dipendente e/o collaboratore viene richiesta la conoscenza del Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l'attività, nell'ambito della sua funzione.

I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di astenersi dai comportamenti contrari a tali norme, di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse e di riferire tempestivamente ai superiori o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni e qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di agire in violazione delle norme; vige l'obbligo di ricevere tali notizie mantenendo la riservatezza circa l'identità del denunciante.

E' compito di ciascun Responsabile di Unità/Funzione del Fondo, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e impedire qualunque tipo di ritorsione.

### **5.7 Comunicazione interna**

Il Fondo considera la comunicazione interna e il coinvolgimento del personale elementi strutturali essenziali per l'efficace funzionamento delle proprie attività, in quanto in grado di promuovere la condivisione di valori, strategie ed obiettivi da parte dei dipendenti e dei collaboratori, nonché lo scambio di informazioni ed esperienze.

La comunicazione interna è altresì responsabilità primaria e diretta di ciascun dipendente o collaboratore nell'ambito di una corretta e costante gestione delle relazioni interpersonali. Essa si realizza attraverso momenti di scambio di informazioni, di ascolto e di dialogo nell'ambito di relazioni individuali e di gruppo.



## **5.8 Tutela della privacy**

E' esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e/o collaboratori.

Il Fondo si impegna a tutelare i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito e secondo le direttive impartite dai rappresentanti appositamente individuati.

Per «dati personali» si intendono estensivamente tutte le informazioni che per legge devono essere oggetto di protezione nel trattamento e nella diffusione, comprendendo anche i dati identificativi, i dati sensibili e i dati giudiziari.

Sono adottate tutte le misure idonee ad evitare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente individuati.

In particolare, ai dipendenti ed ai collaboratori non espressamente autorizzati, e' vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti, collaboratori o di terzi nelle forme e nei termini di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) ;

Il trattamento di dati personali dovrà comunque, e salvo le eccezioni previste dalla legge, sempre essere preceduto dal consenso espresso dall'interessato.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative disciplinate dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205), nonché le sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dai regolamenti per la tutela del patrimonio del Fondo.

### **5.9 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali**

Tutti devono sentirsi responsabili dei beni del Fondo e del loro corretto utilizzo. I Destinatari possono utilizzare, solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione i beni, materiali o immateriali, ivi comprese risorse, strumenti, dispositivi, strutture di qualsivoglia natura, appartenenti al Fondo. Eventuali deroghe sono consentite solo se debitamente autorizzate. È fatto assoluto divieto di utilizzare in modo improprio o danneggiare i beni e le risorse del Fondo o di consentire ad altri di farlo.

L'impiego dei beni del Fondo deve essere sempre conforme alle leggi, al Codice e alle norme interne e deve essere effettuato secondo i principi di funzionalità ed efficienza.

Le registrazioni o riproduzioni in qualsiasi forma (audiovisive, elettroniche, fotografiche, tipografiche, etc) di documenti sono consentite solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione attribuita, e sempre che non si pongano in conflitto con gli interessi del Fondo.

I Destinatari non possono utilizzare le risorse, i programmi e le apparecchiature informatiche e di rete per finalità estranee a quelle del Fondo o contrarie alla normativa prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) ed al presente Codice.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto della regolamentazione del Fondo sull'uso degli strumenti informatici, della posta elettronica, della rete internet messi a disposizione e delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile in dotazione.

## **6 I Principi Etici nei confronti dei Terzi**

### **6.1 Relazioni con controparti contrattuali.**

In caso di costituzione di accordi contrattuali con controparti, tutti i collaboratori devono attenersi ai principi e ai criteri espressi nel presente Codice e in particolare devono:

- instaurare rapporti solo con controparti contrattuali che siano impegnate solo in attività lecite e la cui cultura etica sia compatibile con quella del Fondo;
- accertarsi che le controparti contrattuali operino nel rispetto del Codice Etico;
- assicurarsi che a nessuna *controparte* venga garantito un trattamento sproporzionatamente favorevole rispetto alla contribuzione;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di accordi o patti contrari alla legge, simulati o segreti;
- mantenere con le controparti rapporti franchi, aperti e collaborativi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza, ogni comportamento delle controparti che appaia in contrasto con i principi del Codice Etico.

### **6.2 Criteri di condotta nei confronti delle aziende aderenti**

Il Fondo promuove la massima imparzialità e rifiuta qualunque forma di discriminazione nei rapporti con le aziende aderenti.

Il Fondo fornisce alle stesse messaggi, comunicazioni e convenzioni trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative illecite o scorrette.

Il Fondo favorisce la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con i proponenti/assegnatari e promuove il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.

Il Fondo riconosce i proponenti/assegnatari come l'elemento centrale della propria attività e pertanto osserva comportamenti aderenti ai seguenti principi.

#### **Uguaglianza ed imparzialità**

Il Fondo si impegna a soddisfare i proponenti/assegnatari in adempimento agli obblighi fissati dalla normativa vigente, dalle Convenzioni e dagli standard di qualità prefissati.

Il Fondo si impegna altresì a non discriminare le controparti, ad instaurare un rapporto caratterizzato da elevata professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all'offerta della massima collaborazione.

#### **Chiarezza, trasparenza e correttezza**

Gli atti e le comunicazioni con i proponenti/assegnatari devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del proponente/assegnatario.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti.

Il Fondo si impegna inoltre ad informare i proponenti/assegnatari del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte. Per garantire il rispetto di tali standard di comportamento il Fondo si impegna ad osservare scrupolosamente le procedure per la gestione dei rapporti con i propri interlocutori.

### **Rilevazione soddisfazione Associati ed Aderenti**

Il Fondo si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato. A tal fine predispone indagini a cadenza definita di *rilevazione della soddisfazione* per verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio erogato.

Il Fondo si impegna inoltre a dare sempre riscontro ai suggerimenti ed ai reclami da parte dei proponenti/assegnatari, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

Le attività del Fondo sono improntate a correttezza, lealtà e trasparenza e si astengono da qualsiasi valutazione denigratoria dei servizi offerti dalla concorrenza.

I soggetti che mantengono rapporti con i proponenti/assegnatari si impegnano a rispettarne l'autonomia negoziale, astenendosi da comportamenti tesi a favorire o influenzare decisioni non adeguatamente maturate ed autonome.

Chi intrattiene rapporti con i proponenti/assegnatari si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al responsabile della propria funzione e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento di un proponente/assegnatario che appaia in contrasto ai principi del Codice.

### **6.3 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori**

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, costo, professionalità, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti. Il dipendente non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità offerti da proponenti/assegnatari.

Qualora un dipendente riceva da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, deve immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

I rapporti con i Fornitori del Fondo sono ispirati ai seguenti principi:

### **Correttezza e rispetto delle regole di concorrenza**

La scelta dei Fornitori e l'acquisto di beni e servizi materiali e immateriali devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni oggettive, in merito alla professionalità, competenza, affidabilità ed economicità complessiva del Fornitore, in relazione alla natura del bene o del servizio da ottenere.

Il Fondo adotta criteri di selezione oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente relativa all'albo fornitori ed agli acquisti e non preclude a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione di un contratto.

Nella selezione del Fornitore il Fondo tiene conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata, nel rispetto della normativa vigente.

Il Fondo adotta un Albo Fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

### **Trasparenza ed integrità**

Le relazioni con i Fornitori sono predisposte dal Fondo e dalle norme del presente Codice, per garantire la massima trasparenza. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

I rapporti con i Fornitori devono essere improntati a correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili.

I contratti con i Fornitori devono prevedere come condizione che il Fornitore si impegni al rispetto del Codice; chi intrattiene rapporti con il Fornitore è tenuto a segnalare al responsabile della funzione e/o all'Organismo di Vigilanza inadempienze significative e non conformità rispetto al Codice.

Nessun soggetto del Fondo o che agisce in suo nome può intrattenere rapporti con alcun Fornitore ove abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo.

Le condizioni a cui la fornitura viene effettivamente erogata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

Il Fondo si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

#### **6.4 Criteri di condotta nei confronti delle Pubbliche Amministrazione**

Il Fondo promuove rapporti leciti e corretti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, nell'ambito della massima trasparenza e vieta qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

In particolare l'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle strutture del Fondo preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

A tal fine, il Fondo si impegna a:

- ❖ operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- ❖ rappresentare gli interessi e le posizioni del Fondo in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- ❖ non falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni e non presentare dichiarazioni non veritiere dinanzi alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per il Fondo;
- ❖ non offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore che non possono essere in alcun modo interpretate come strumento per ricevere favori illegittimi, e comunque nel rispetto delle procedure a ciò preordinate;
- ❖ non effettuare pagamenti, anche indiretti, e non promettere opportunità d'impiego, vantaggi o altre utilità a funzionari pubblici e a terzi in genere per ottenere trattamenti più favorevoli o influenzare un atto d'ufficio teso a determinare favori illegittimi;
- ❖ non cercare di influenzare impropriamente le decisioni quando è in corso una qualsiasi, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni.

- ❖ non destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- ❖ attenersi scrupolosamente alle previsioni del Codice e delle leggi vigenti nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con organismi pubblici, italiani, sovranazionali o esteri;
- ❖ non delegare ad intrattenere le predette relazioni in nome o per conto del Fondo, chi ha interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili agli organismi della Pubblica Amministrazione o con persone che ne fanno parte.

Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti da persone facenti parte degli organismi della Pubblica Amministrazione, o comunque di promesse o dazioni di danaro o altra utilità effettuate da parte di esponenti del Fondo in favore dei soggetti predetti è tenuto ad informare tempestivamente il Direttore, il Responsabile dell'Area/Funzione/Unità e/o l'Organismo di Vigilanza.

## **6.5 Rapporti con le Autorità di Controllo.**

I rapporti del Fondo con le Autorità di Controllo, siano esse nazionali o sovranazionali, sono ispirati ai principi di legalità, trasparenza e leale collaborazione.

Il Fondo, ove richiesto dalle normative vigenti, con l'ausilio di funzioni espressamente dedicate, mantiene puntuali flussi informativi con le Autorità, assicurando la completezza e la veridicità delle informazioni fornite.

Il Fondo adempie gli obblighi di legge in materia di comunicazioni nei confronti delle competenti Autorità di Controllo (nazionali o sovranazionali), garantendo la completezza e l'integrità delle notizie, l'oggettività delle valutazioni e assicurando la tempestività nell'inoltro.

## **7 Regole di attuazione**

### **7.1 Efficacia**

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile a qualunque titolo dai fornitori di servizi.

L'inosservanza dei comportamenti cui il Fondo attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.



## **7.2 Attuazione e aggiornamenti**

Il Codice costituisce un documento ufficiale del Fondo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, (salvo successiva approvazione da parte dell'Assemblea, in quanto titolare del potere di deliberare sul Modello organizzativo del Fondo (comma 3 lettera j dello Statuto), recante l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Fondo nei confronti dei propri "portatori di interesse" e potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate dall'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti principali:

- promuovere la conoscenza e l'applicazione del Codice Etico;
- sensibilizzare il personale sulle questioni etiche;
- provvedere alla revisione periodica e all'approvazione del Codice Etico (salvo successiva approvazione da parte dell'Assemblea).

Al Direttore spettano i seguenti compiti principali:

- monitorare il clima interno e accertare il grado di applicazione dei principi enunciati nel Codice Etico;
- sviluppare e diffondere procedure atte a garantire il grado di applicazione dei principi enunciati nel Codice Etico;
- accertare i casi di violazione dei criteri di condotta del Codice Etico e disporre di eventuali provvedimenti sanzionatori, da sottoporre al CdA, nel rispetto dei contratti di lavoro;

All' Organismo di Vigilanza spettano i seguenti compiti principali:

- verificare l'efficacia e adeguatezza del Codice Etico, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- vigilare sulle condotte dei singoli soggetti, per verificarne la conformità con le prescrizioni del Codice Etico;
- adottare ogni provvedimento necessario affinché il Consiglio di Amministrazione curi il costante aggiornamento del Codice Etico, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti organizzativi, nonché alle modifiche normative;
- attuare le procedure di controllo previste, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta e proporre le opportune revisioni atte a migliorare i principi del Codice Etico.



### **7.3 Violazioni del Codice Etico e sanzioni**

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze del Codice. Le segnalazioni vanno presentate al Direttore secondo le modalità previste dalle procedure interne e nel rispetto della normativa.

In caso di violazione dei principi del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, nonché a convocare prontamente l'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice da parte dei dipendenti, ove configuri altresì illecito disciplinare, dà luogo al procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

In caso di violazione da parte dei dirigenti si provvede ad applicare le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro sono previste clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti contrari ai principi del presente Codice.

Le sanzioni disciplinari saranno commisurate alla gravità del comportamento illecito posto in essere dal dipendente o collaboratore, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal Contratto collettivo per quanto concerne i dipendenti, dalla legge in generale per quanto concerne i collaboratori.